Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (TUTG)

PARTE I

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2017 (RQTG)

In vigore dal 1° gennaio 2014

INDICE

SEZIONE I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo I - Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Ambito di applicazione

SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SEZIONE II

Titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di trasporto

Articolo 3	Indicatori di sicurezza
Articolo 4	Percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza
Articolo 5	Odorizzazione del gas
Articolo 6	Tempo di intervento in caso di emergenza di servizio
Articolo 7	Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

Titolo II – Emergenze di servizio

Articolo 8 Emergenze di servizio

Titolo III – Norme tecniche per la sicurezza

Articolo 9 Norme tecniche

Titolo IV - Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza

Articolo 10	Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza
Articolo 11	Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione
	delle informazioni e dei dati forniti in tema di sicurezza

SEZIONE III

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di continuità del servizio di trasporto

Indicatori di continuità del servizio di trasporto
Inizio, fine e durata dell'interruzione
Tempo di preavviso dell'interruzione
Cause delle interruzioni

Titolo II – Obblighi di servizio di continuità del servizio di trasporto

Articolo 16 Obblighi di servizio relativi alla continuità

Titolo III – Livelli specifici di continuità del servizio di trasporto

Articolo 17 Livelli specifici di continuità

Titolo IV – Indennizzi automatici

Articolo 18 Indennizzi automatici

Titolo V – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità

- Articolo 19 Registrazione di informazioni e di dati di continuità
- Articolo 20 Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di continuità

SEZIONE IV

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di qualità commerciale

- Articolo 21 Indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto
- Articolo 22 Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità
- Articolo 23 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato
- Articolo 24 Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti
- Articolo 25 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna
- Articolo 26 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura
- Articolo 27 Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi
- Articolo 28 Tempo di risposta motivata a richieste scritte
- Articolo 29 Durata del malfunzionamento di un applicativo informatico

Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale

- Articolo 30 Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi
- Articolo 31 Obblighi di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese
- Articolo 32 Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici

Articolo 33 Altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale

Titolo III – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di trasporto

Articolo 34 Livelli specifici di qualità commerciale

Articolo 35 Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

Titolo IV – Indennizzi automatici

Articolo 36 Indennizzi automatici

Titolo V – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale

Articolo 37	Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale
Articolo 38	Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità in tema di qualità
	commerciale
Articolo 39	Livelli specifici e generali di qualità definiti dall'impresa di trasporto

SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 40 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

Titolo II – Disposizioni transitorie

Articolo 41 Disposizioni transitorie

SEZIONE I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente Testo Unico della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1° gennaio 2014 31 dicembre 2017 (di seguito richiamato come RQTG), si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni, come modificate dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93:
 - "allacciamento" è il tratto di rete dedicato all'adduzione di gas ad un unico punto di riconsegna della rete di trasporto ed è compreso tra l'organo di presa da gasdotto e il punto di riconsegna stesso;
 - "anno di riferimento" è l'anno solare al quale si riferiscono i dati di qualità;
 - "APCE" è l' Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche;
 - "Area di prelievo" è ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di gasdotti;
 - "attività di trasporto" è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 - "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - "cartografia" è il sistema di documentazione della rete di trasporto, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000:
 - "CIG" è il Comitato Italiano Gas;
 - "city gate" è un punto di riconsegna dove viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice;
 - "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
 - "condotta" è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per il trasporto del gas;
 - "data di comunicazione" è:
 - (i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;

- (ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa di trasporto o la data di invio della posta elettronica;
- "data di messa a disposizione" è:
 - (i) per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
 - (ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo dell'impresa di trasporto o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

• "data di ricevimento" è:

- (i) per le richieste scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
- (ii) per le richieste scritte trasmesse per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- "giorno lavorativo" è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- "impresa distributrice" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;
- "impresa di trasporto" è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- "interruzione" è l'evento che coincide con l'interruzione del servizio di trasporto presso un punto di consegna o un punto di interconnessione tra due reti di trasporto o un punto di riconsegna;
- "interruzione senza preavviso" è l'interruzione che non sia comunicata dal trasportatore all'utente del servizio di trasporto con un preavviso di almeno:
 - (i) 7 giorni lavorativi nei punti di consegna o di interconnessione;
 - (ii) 3 giorni lavorativi nei punti di riconsegna;
- "legge n. 481/95" è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "livello generale di qualità" è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
- "livello specifico di qualità" è il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire all'utente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi automatici;
- "ore lavorative" sono le ore di un giorno lavorativo;
- "pig" è un dispositivo utilizzato per verificare l'integrità delle condotte che percorre l'interno delle tubazioni spinto dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del suo passaggio;

- "protezione catodica efficace" è la condizione di efficace applicazione della protezione catodica ai sensi delle linee guida dell'APCE;
- "punto di consegna" è il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'utente all'impresa di trasporto e la sua misurazione;
- "punto di entrata della Rete Nazionale" è ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete Nazionale dei gasdotti in corrispondenza dei quali il gas è consegnato dall'utente all'impresa di trasporto;
- "punto di riconsegna" è il punto fisico della rete nel quale avviene la riconsegna del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la sua misurazione;
- "punto di uscita dalla Rete Nazionale" è ciascuno dei punti virtuali derivanti dall'aggregazione di più stacchi di uscita dalla Rete Nazionale dei gasdotti verso la corrispondente Area di Prelievo;
- "Rete Nazionale" è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001;
- "Rete Regionale" è la rete di trasporto gestita dall'impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- "reti maggiormente esposte a condizioni di rischio" sono le seguenti parti di rete:
 - (i) gasdotti posati in zone ad alta pericolosità sismica (i comuni e le zone classificati come zone sismiche 1 e 2, secondo la definizione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
 - (ii) gasdotti posati in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (individuate in base al decreto legge n. 180 del 1998 e successive modificazioni e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998);
 - (iii) allacciamenti;
- "richiedente" è l'utente del servizio di trasporto o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di trasporto, richiede alla stessa il preventivo per la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna;
- "RQTG" è la presente regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale;
- "sistema telesorvegliato" è un sistema di protezione catodica dotato di dispositivi di telesorveglianza secondo la norma UNI 10950, installati nei seguenti posti di misura:
 - tutti gli alimentatori di PC presenti nel sistema;
 - tutti i drenaggi unidirezionali presenti nel sistema;
 - tutti gli attraversamenti presenti nel sistema;

- tutti i punti caratteristici identificati nel sistema;
- tutti i collegamenti con terzi presenti nel sistema;
- "stato di consistenza dei gasdotti" è l'insieme di documenti comprendente la cartografia, anche in formato elettronico, e la descrizione delle reti (comprensive degli allacciamenti) e degli impianti afferenti il servizio di trasporto del gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratta di gasdotti dovrà essere registrato almeno:
 - (i) l'anno di posa;
 - (ii) il materiale:
 - (iii) il diametro;
 - (iv) l'appartenenza alla rete maggiormente esposta a condizioni di rischio;
- "TISG" è l'allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- "ultima data utile" è, con riferimento alle richieste di cessione di capacità, il giorno 22 del mese precedente la data di decorrenza della cessione (in caso di sabato o di giorno festivo viene anticipata al primo giorno lavorativo);
- "utente del servizio di trasporto", o utente, è l'utilizzatore del servizio di trasporto che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

Ambito di applicazione

- 2.1 Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella presente RQTG per la rete di trasporto di gas naturale, Nazionale e/o Regionale, gestita.
- 2.2 La presente RQTG non si applica al trasporto di gas diversi dal gas naturale.

SEZIONE II

SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di trasporto

Articolo 3

Indicatori di sicurezza

- 3.1 Ai fini della presente RQTG si fa riferimento ai seguenti indicatori di sicurezza:
 - percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza;
 - tempo di intervento in caso di emergenza di servizio.

Articolo 4

Percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza

4.1 La percentuale annua di rete di rete sottoposta a sorveglianza è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\% RSS = \frac{LS}{L} \times 100$$

dove:

- LS è la somma delle lunghezze, misurate in chilometri, della rete di trasporto e degli allacciamenti sottoposte a sorveglianza nell'anno di riferimento;
- L è la lunghezza, misurata in chilometri della rete di trasporto e degli allacciamenti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete può essere classificato come sorvegliato a condizione che:
 - a) la sorveglianza del tratto di rete sia stata eseguita, a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia;
 - b) l'impresa di trasporto abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia identificabile in modo univoco il tratto di rete sorvegliato e l'esito della sorveglianza.
- 4.3 Ai fini del calcolo della lunghezza *LS*, uno stesso tratto di rete ispezionato più volte deve essere computato una sola volta nell'anno di riferimento.

Articolo 5

Odorizzazione del gas

5.1 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa

di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

5.2 Nei casi di cui al precedente comma, nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

Articolo 6

Tempo di intervento in caso di emergenza di servizio

- 6.1 Il tempo di intervento in caso di emergenza di servizio è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e, in alternativa:
 - a) l'arrivo sul luogo di intervento del personale incaricato dall'impresa di trasporto;
 - b) la risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco.

Articolo 7

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

- 7.1 L'impresa di trasporto è tenuta a:
 - a) provvedere all'aggiornamento dello stato di consistenza dei gasdotti almeno con cadenza annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) predisporre lo stato di consistenza dei gasdotti in relazione ai tratti di rete posata o sostituita.
- 7.2 L'impresa di trasporto è tenuta ad effettuare la sorveglianza di ogni tratto della rete (allacciamenti compresi) almeno con le frequenze indicate nella tabella A.

Tabella A – Frequenza di sorveglianza della rete

Reti maggiormente esposte a condizioni di rischio ed allacciamenti	ogni 6 mesi
Altre reti	ogni anno

- 7.3 L'impresa di trasporto può non prevedere nello stato di consistenza dei gasdotti l'appartenenza dei tratti alla rete maggiormente esposta a condizioni di rischio purché effettui la sorveglianza o ispezione di ogni tratto della rete (allacciamenti compresi) ogni 6 mesi.
- 7.4 L'impresa di trasporto è tenuta ad effettuare ogni anno l'ispezione di ogni tratto di rete (allacciamenti compresi) che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento è risultata essere non protetta catodicamente, comprensiva della rete in

protezione catodica non efficace e della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, mediante:

- a) "pig" (ove tecnicamente possibile);
- b) automezzo attrezzato o a piedi.
- 7.5 A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'impresa di trasporto è tenuta a garantire la protezione catodica efficace del 100% delle reti in acciaio (allacciamenti compresi), fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE.
- 7.6 Entro il 31 dicembre 2017 l'impresa di trasporto è tenuta a dotare di telesorveglianza (in continuo) il 100% dei sistemi di protezione catodica protetti con impianti a corrente impressa, salvo casi di impedimenti dovuti ad assenza continuativa di copertura del segnale di telecomunicazione.

Titolo II – Emergenze di servizio

Articolo 8

Emergenze di servizio

- 8.1 Ai fini dell'applicazione della presente Sezione II si definisce come emergenza di servizio una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente. L'emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:
 - a) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
 - b) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
 - c) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale.
- 8.2 L'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
 - a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
 - b) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto;
 - c) le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza.
- 8.3 L'impresa di trasporto è tenuta a:

- a) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- b) pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, all'utente del servizio di trasporto al momento della sua richiesta di accesso alla rete e alle imprese distributrici;
- c) nel caso di variazione dei recapiti telefonici, alla pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici ed alla loro tempestiva comunicazione in forma scritta agli utenti del servizio, alle imprese distributrici ed all'Autorità con le modalità da essa definite:
- d) disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici, con un'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.
- 8.4 L'impresa di trasporto dà comunicazione al CIG dell'emergenza di servizio entro 5 giorni di calendario dall suo insorgere; entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza di servizio, l'impresa di trasporto manda al CIG un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove accertate, e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto.
- 8.5 L'impresa di trasporto in caso di emergenza di servizio, garantisce la continuità del servizio di trasporto, organizzando ed attivando il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia quando l'alimentazione avvenga sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce il *city gate* interessato, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente che ha usufruito di tale servizio. A tal fine:
 - l'impresa di trasporto comunica all'utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
 - b) l'impresa di trasporto comunica alle imprese distributrici che gestiscono *city gate* la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico, in occasione dell'attivazione di nuovi *city gate* e in occasione di subentro di una nuova impresa distributrice;
 - c) l'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, comunicano all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti.

Ai fini della applicazione di cui alle precedenti lettera a), b) e c):

 d) per organizzazione del servizio si intende la definizione e la messa a disposizione, tramite procedura pubblicata dall'impresa di trasporto nel proprio sito internet, nel rispetto di principi di trasparenza e non discriminatorietà, di:

- termini e condizioni contrattuali minime applicabili ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) che si avvalgono del servizio;
- elenco dei fornitori del servizio alternativo di trasporto tramite carro bombolaio presso i quali le condizioni di cui al precedente alinea trovano applicazione;
- e) per attivazione del servizio si intende:
 - l'applicazione di procedure finalizzate a garantire la contrattualizzazione del servizio tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e i fornitori del servizio, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla precedente lettera d);
 - che, al verificarsi dell'emergenza, l'impresa di trasporto contatti tempestivamente i fornitori del servizio alternativo di trasporto tramite carro bombolaio, fornendo loro le informazioni e le istruzioni necessarie ad avviarne il servizio.
- 8.6 L'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, nel caso in cui si avvalgano del servizio di cui al comma precedente, sono tenuti a fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso.
- 8.7 I costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, dovuti a emergenze le cui cause rientrino tra quelle di cui al comma 15.1, lettera c), rimangono a carico dell'impresa di trasporto e non sono riconosciuti ai fini della determinazione della tariffa di trasporto.
- 8.8 L'impresa di trasporto in caso di emergenza di servizio, assicura il necessario coordinamento con le imprese di distribuzione eventualmente coinvolte.

Titolo III – Norme tecniche per la sicurezza

Articolo 9

Norme tecniche

- 9.1 Ai fini dell'attuazione della presente Sezione II si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI.
- 9.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti CIG e APCE.
- 9.3 L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispettare le norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici e le linee guida di cui ai precedenti commi 9.1 e 9.2, con particolare riguardo alla compilazione dei rapporti previsti per ogni intervento effettuato.
- 9.4 L'impresa di trasporto ha l'obbligo di compilare il "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto" secondo quanto

previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto della metodologia definita dall'APCE.

Titolo IV - Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza

Articolo 10

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza

- 10.1 L'impresa di trasporto registra per la rete gestita:
 - a) il periodo di gestione;
 - b) il codice univoco con cui l'impresa identifica la rete;
 - c) il codice univoco e l'ubicazione dei punti di consegna e di riconsegna;
 - d) il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - e) il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1, suddividendo tra THT, TBM e altro;
 - f) il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
 - g) il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1;
 - h) il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1;
 - i) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo in base all'appartenenza o meno all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio; tale suddivisione non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
 - j) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
 - (i) acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;
 - (ii) acciaio non protetta catodicamente, distinguendo tra:
 - rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici;

- rete dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
- rete dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE.
- (iii) acciaio con protezione catodica non efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- k) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo tra:
 - (i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
 - (ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
- il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta;
- m) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:
 - (i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza;
 - (ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;
- n) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per ogni punto selezionato.
- 10.2 Per la sorveglianza della rete, compresi gli allacciamenti l'impresa di trasporto registra:
 - a) il codice univoco della rete di trasporto al quale appartengono i tratti sottoposti a sorveglianza;
 - b) la lunghezza della rete sottoposta a sorveglianza, misurata in chilometri, suddividendo in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e a sua volta in base al mezzo utilizzato, con indicazione separata delle tratte sottoposte a ispezione con pig; la suddivisione in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio non è richiesta nel

- caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
- c) la lunghezza della rete sottoposta a ispezione, misurata in chilometri, che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente, comprensiva di quella di cui al precedente comma 10.1, lettera j), sub (iii), distinguendo tra quella sottoposta a ispezione mediante:
 - "pig" (ove tecnicamente possibile);
 - automezzo attrezzato o a piedi;
- d) la data di effettuazione della sorveglianza o ispezione di ciascun tratto di rete.
- 10.3 Per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio l'impresa di trasporto registra:
 - a) il codice univoco del sistema di protezione catodica sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica;
 - b) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica;
 - c) la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica;
 - d) l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE.
- 10.4 Per ogni emergenza di servizio l'impresa di trasporto registra:
 - a) il codice con cui l'impresa di trasporto individua l'emergenza;
 - b) il codice univoco con cui l'impresa di trasporto identifica la segnalazione di emergenza;
 - c) la classificazione dell'emergenza in base alle situazioni indicate dall'Articolo 8, comma 8.1;
 - d) la causa dell'emergenza distinguendo tra:
 - (i) eventi naturali;
 - (ii) causa di terzi;
 - (iii) causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore;
 - (iv) mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
 - e) la data e l'ora della segnalazione di emergenza;
 - f) l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
 - g) la data e l'ora di arrivo sul luogo di emergenza del personale incaricato dall'impresa di trasporto per l'emergenza di servizio o la data e l'ora di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco;
 - h) l'avvenuto utilizzo del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto.

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di sicurezza

- 11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, per la rete di trasporto gestita, le informazioni e i dati di cui ai commi da 11.2 a 11.5.
- 11.2 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
 - a) l'ubicazione dei punti di consegna e di riconsegna;
 - b) il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo in base all'appartenenza o meno all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio; tale suddivisione non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
 - d) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), sottoposta a sorveglianza, misurata in chilometri, suddividendo tra gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e altri gasdotti e, a sua volta, in base al mezzo utilizzato, con indicazione separata delle tratte sottoposte a ispezione con pig; la suddivisione in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
 - e) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti) sottoposta a ispezione, misurata in chilometri, che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente, comprensiva di quella in protezione catodica non efficace e della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta offshore le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, distinguendo tra quella sottoposta a ispezione mediante:
 - "pig" (ove tecnicamente possibile);
 - automezzo attrezzato/a piedi.
- 11.3 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, in relazione alla protezione catodica l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
 - a) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
 - (i) acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida

APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;

- (ii) acciaio non protetta catodicamente, distinguendo tra:
 - rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici;
 - rete dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
 - rete dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
- (iii) acciaio con protezione catodica non efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- b) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo tra:
 - (i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
 - (ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
- c) il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica;
- d) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica suddividendo tra:
 - (i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza;
 - (ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;
- e) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per ogni punto selezionato;
- f) l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto".
- 11.4 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, in relazione all'odorizzazione del gas l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
 - a) il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1, suddividendo tra THT, TBM e altro;

- b) il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
- c) il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1;
- d) il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1.
- 11.5 Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica:
 - a) il numero totale delle emergenze di servizio distinguendo in base alle situazioni indicate dall'Articolo 8, comma 8.1, ed a sua volta alle cause indicate all'Articolo 10, comma 10.4, lettera d);
 - b) il tempo medio effettivo di intervento da parte del personale incaricato dal trasportatore, nei casi in cui l'emergenza non sia stata risolta tramite intervento in remoto;
 - c) il tempo medio effettivo di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia stato necessario un intervento di personale in loco:
 - d) il numero totale dei casi in cui si è fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - e) il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui al comma 8.5.
- 11.6 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

SEZIONE III

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di continuità del servizio di trasporto

Articolo 12

Indicatori di continuità del servizio di trasporto

- 12.1 Ai fini della presente Sezione III si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è
 stato coinvolto da interruzioni diverse da quelle che non siano derivate da
 emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o
 con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di
 interrompibilità;
 - numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni
 equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che
 impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di riconsegna, al netto
 di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli
 conseguenti ad emergenze di servizio;
 - numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di consegna o di interconnessione;
 - numero di volte che, nell'anno di riferimento, non è stata garantita la pressione minima contrattuale.

Articolo 13

Inizio, fine e durata dell'interruzione

- 13.1 Nel caso di interruzione con preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora di inizio della interruzione del servizio di trasporto del gas che l'impresa di trasporto deve chiaramente indicare nella comunicazione di preavviso a tutti gli utenti e gestori di *city gate* coinvolti nell'interruzione con preavviso.
- 13.2 Nel caso di interruzione senza preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o con l'ora della prima chiamata per interruzione del servizio di trasporto del gas da parte di un utente coinvolto nell'interruzione senza preavviso.
- 13.3 La fine dell'interruzione coincide con l'ora di ripristino del servizio di trasporto per gli utenti coinvolti nell'interruzione.
- 13.4 La durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione e la fine dell'interruzione.

Tempo di preavviso dell'interruzione

- 14.1 Il tempo di preavviso dell'interruzione all'utente del servizio di trasporto è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente dell'interruzione e la data di inizio dell'interruzione stessa, come indicata nella comunicazione di preavviso di cui all'Articolo 13; ai fini del computo del tempo di preavviso non si tiene conto del giorno in cui avviene la comunicazione e delle interruzioni derivanti da emergenze di servizio.
- 14.2 L'impresa di trasporto è tenuta a dare all'utente del servizio di trasporto interessato un preavviso di almeno:
 - a) 7 (sette) giorni lavorativi per interruzioni su punti di consegna o di interconnessione;
 - b) 3 (tre) giorni lavorativi per interruzioni su punti di riconsegna.
- 14.3 L'impresa di trasporto indica nella comunicazione di preavviso agli utenti e ai gestori di *city gate* interessati dall'interruzione la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione medesima.
- 14.4 Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti il tempo minimo di preavviso di cui al comma 14.2, l'interruzione è classificata come senza preavviso.

Articolo 15

Cause delle interruzioni

- 15.1 L'impresa di trasporto registra le cause delle interruzioni con riferimento a:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto o emergenza come definita dall'Articolo 8, comma 8.1;
 - c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
- 15.2 Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l'impresa di trasporto documenta la causa dell'interruzione.

Titolo II – Obblighi di servizio di continuità del servizio di trasporto

Articolo 16

Obblighi di servizio relativi alla continuità

- 16.2 Per quanto riguarda il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera), a seguito di interventi manutentivi che deve garantire l'impresa di trasporto ai punti di entrata della Rete Nazionale, vale quanto previsto dal Codice di rete, fermo restando l'obbligo per l'impresa di trasporto di informare l'Autorità con la comunicazione di cui all'Articolo 20, comma 20.1.
- 16.3 Nel caso si renda necessario ricorrere all'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, nei casi diversi dalle emergenze di servizio, l'impresa di trasporto è tenuta ad organizzarlo ed attivarlo sia quando l'alimentazione avvenga sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce *city gate*, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente interessato dall'evento. A tal fine:
 - a) l'impresa di trasporto comunica all'utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
 - b) l'impresa di trasporto comunica all'impresa distributrice che gestisce *city gate* la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico, in occasione dell'attivazione di nuovi *city gate* e in occasione di subentro di una nuova impresa distributrice;
 - c) l'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, comunicano all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti.

Ai fini della applicazione di cui alle precedenti lettera a), b) e c):

- d) per organizzazione del servizio si intende quanto disposto al comma 8.5, lettera d);
- e) per attivazione del servizio si intende:
 - l'applicazione di procedure finalizzate a garantire la contrattualizzazione del servizio tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e i fornitori del servizio, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla precedente lettera d);
 - che l'impresa di trasporto contatti preventivamente i fornitori del servizio alternativo di trasporto tramite carro bombolaio, fornendo loro le informazioni e le istruzioni necessarie ad avviarne il servizio.
- 16.4 L'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, nel caso in cui si avvalgano del servizio di cui al comma precedente, sono tenuti a fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso.
- 16.5 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire, per ogni punto di riconsegna, per tutto l'anno il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio anno.

- 16.6 L'impresa di trasporto è tenuta a monitorare con un sistema di rilevazione in continuo il valore di pressione minima su base oraria dei punti di riconsegna che, attivi alla data del 31 dicembre 2013 o attivati successivamente, abbiano una capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno, secondo il seguente programma temporale:
 - (i) entro il 31 dicembre 2014 nella misura minima del 10%;
 - (ii) entro il 31 dicembre 2015 nella misura minima del 35%;
 - (iii) entro il 31 dicembre 2016 nella misura minima del 65%;
 - (iv) entro il 31 dicembre 2017 nella misura del 100%.

Titolo II – Livelli specifici di continuità del servizio di trasporto

Articolo 17

Livelli specifici di continuità

- 17.1 Con riferimento al comma 12.1, sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità del servizio di trasporto:
 - a) numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto: 0 (zero) interruzioni;
 - b) numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su un punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio: 3 (tre) giorni.

Titolo III – Indennizzi automatici

Articolo 18

Indennizzi automatici

18.1 L'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui al comma 17.1 lettera a), deve corrispondere un indennizzo I_I pari a:

$$I_I = n * C_{med} * CR_r * C_P$$

dove:

a) *n* è il numero di interruzioni eccedenti il livello specifico individuale; n non può essere maggiore di 3 (tre), escluse quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa

- di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) C_{med} è la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui alla precedente lettera a), espressa in Smc/g;
- c) CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in (@anno/Smc/g);
- d) C_P è un coefficiente di penalizzazione pari a $(0,1 6*10^{-9}*C_{med})$.
- 18.2 Il valore di I_I è espresso in Euro (€) e non può essere:
 - a. inferiore a: n*2.500,00 €
 - b. superiore a: $n*C_{med}*CR_r*0.01 \in$
- 18.3 L'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui al comma 17.1 lettera b), deve corrispondere un indennizzo I_C pari a:

$$I_C = C_{non_disp} * CR_r$$

dove:

- a) C_{non_disp} è la capacità conferita non resa disponibile, espressa in Smc/g riferita ai giorni compresi tra quello successivo al livello specifico e quello pari al doppio del livello specifico, al netto di quelli eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in (@anno/Smc/g).
- 18.4 Con successivo provvedimento l'Autorità determina i soggetti destinatari degli indennizzi automatici, le condizioni affinchè tali soggetti abbiano diritto agli indennizzi, nonchè le modalità ed i tempi di corresponsione degli stessi.

Titolo IV – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità

Articolo 19

Registrazione di informazioni e di dati di continuità

- 19.1 L'impresa di trasporto registra per ogni interruzione:
 - a) il punto di consegna o il punto di interconnessione tra due reti di trasporto o il punto di riconsegna coinvolto dall'interruzione, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o city gate;
 - b) l'inizio, la fine e la durata dell'interruzione;
 - c) la capacità non resa disponibile a causa dell'interruzione (espressa come percentuale della capacità conferita o, solo per i punti di interconnessione, della capacità oggetto di accordo di interconnessione tra le reti di trasporto);
 - d) il tipo di interruzione, con o senza preavviso;

- e) se dovuta ad emergenze di servizio o a condizioni contrattuali di interrompibilità;
- f) la causa dell'interruzione tra quelle indicate dall'Articolo 15, comma 15.1;
- g) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto coinvolti, limitatamente ai punti di consegna o di riconsegna;
- h) il numero e la ragione sociale degli operatori di reti interconnesse coinvolte, limitatamente ai punti di interconnessione;
- i) la ragione sociale dell'impresa di distribuzione coinvolta, limitatamente ai *city gate*;
- j) l'avvenuto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto.

19.2 L'impresa di trasporto registra:

- a) con riferimento all'indicatore di cui al comma 12.1, primo alinea, distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - (i) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
 - (ii) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
 - (iii) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
 - (iv) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
 - (v) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
- b) con riferimento all'indicatore di cui al comma 12.1, secondo alinea, distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - (vi) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
 - (vii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
 - (viii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei.
- 19.3 L'impresa di trasporto registra per ogni mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale:
 - a) il codice e l'ubicazione del punto di riconsegna;
 - b) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto con capacità sul punto, specificando se si tratta di un *city gate*;
 - c) la pressione minima garantita, misurata in bar relativi;
 - d) la capacità conferita al 31 dicembre dell'anno precedente quello del mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale, espressa in Smc/giorno;
 - e) se il punto di riconsegna è dotato o meno di sistema di rilevazione in continuo del valore di pressione minima su base oraria;
 - f) i valori di pressione registrati o desunti dal sistema di rilevazione della pressione utilizzato dall'impresa di trasporto, misurati in bar relativi;
 - g) il giorno dell'anno di riferimento nel quale si sono riscontrati i valori di cui alla precedente lettera;

- h) la causa di non rispetto del valore della pressione minima garantita, tra quelle indicate dal precedente Articolo 15, comma 15.1.
- 19.4 Con successivo provvedimento l'Autorità stabilisce gli obblighi di registrazione in materia di indennizzi automatici.

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di continuità

- 20.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, con riferimento alla rete di trasporto gestita ed all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i seguenti dati:
 - a) per le interruzioni con preavviso:
 - (i) il numero totale delle interruzioni;
 - (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - (iii) il numero totale di city gate coinvolti;
 - (iv) la durata media:
 - (v) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna, di interconnessione, di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e di riconsegna alimentanti city gate coinvolti da interruzioni;
 - (vi) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - b) per le interruzioni senza preavviso:
 - (vii) il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all'articolo 15;
 - (viii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - (ix) il numero totale di city gate coinvolti;
 - (x) la durata media;
 - (xi) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna, di interconnessione, di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e di riconsegna alimentanti *city gate* coinvolti da interruzioni:
 - (xii) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - c) il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui al comma 16.3.

- d) con riferimento all'indicatore di cui al comma 12.1, primo alinea, distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - (ix) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
 - (x) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
 - (xi) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
 - (xii) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
 - (xiii) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
- e) con riferimento all'indicatore di cui al comma 12.1, secondo alinea, distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - (xiv) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
 - (xv) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
 - (xvi) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei;
- f) con riferimento all'obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale, distintamente per punti di riconsegna con rilevazione in continuo dei valori della pressione minima su base oraria e per punti di riconsegna con rilevazione non in continuo, distintamente per punti di riconsegna con capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno e punti di riconsegna con capacità conferita inferiore a 100.000 Smc/giorno:
 - (i) il numero totale dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2013, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
 - (ii) il numero dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
 - (iii) il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendoli in base alle cause indicate dal precedente Articolo 15, comma 15.1;
 - (iv) il numero dei punti di riconsegna interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- g) con successivo provvedimento l'Autorità stabilisce gli obblighi di comunicazione in materia di indennizzi automatici.
- 20.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

SEZIONE IV

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di qualità commerciale

Articolo 21

Indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto

- 21.1 Ai fini degli obblighi di servizio e degli standard specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto di gas naturale, si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
 - tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;
 - tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità;
 - tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
 - tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;
 - tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;
 - tempo di risposta motivata a richieste scritte;

Articolo 22

Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità

22.1 Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di trasferimento di capacità presso un punto di riconsegna e la data di comunicazione all'utente di richiesta considerata irricevibile.

Articolo 23

Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato

23.1 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di revisione della contabilità e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

- 23.2 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità si applica alle richieste di revisione della contabilità mensile e di conguaglio.
- 23.3 La risposta motivata a richieste di revisione della contabilità contiene almeno i seguenti dati:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
 - e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti

- 24.1 Il tempo per l'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti per l'accesso alla rete di trasporto del gas naturale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna e la data di comunicazione del preventivo al richiedente.
- 24.2 Il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti viene predisposto dall'impresa di trasporto e comunicato al richiedente per ogni richiesta; esso deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) la data di richiesta del preventivo;
 - b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna;
 - c) la data di comunicazione o messa a disposizione del preventivo al richiedente;
 - d) la ragione sociale del richiedente;
 - e) il tempo previsto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna;
 - f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
 - g) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere comunque inferiore a tre mesi;
 - h) le modalità per l'accettazione del preventivo.

Articolo 25

Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna

- 25.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta di discatura da parte dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 25.2 La risposta motivata scritta relativa all'attività di discatura di punti di riconsegna deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'utente;
 - e) l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che il cliente finale rilasci la dichiarazione di messa in sicurezza degli impianti a valle del punto di riconsegna.

Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura

- 26.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 26.2 La risposta motivata scritta a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura contiene almeno i seguenti dati:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare i rilievi avanzati dall'utente;
 - e) in caso di accettazione della richiesta, il nuovo verbale di misura, riemesso per il mese oggetto di contestazione;
 - f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.

Articolo 27

Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi

27.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente di riprogrammazione degli interventi manutentivi e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

- 27.2 La risposta motivata scritta a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi contiene almeno i seguenti dati:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare la richiesta dell'utente;
 - e) l'eventuale accettazione della richiesta;
 - f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione, con indicazione, nel caso di accoglimento anche parziale, della riprogrammazione degli interventi manutentivi.

Tempo di risposta motivata a richieste scritte

- 28.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte, diverse da quelle indicate al precedente, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, e Articolo 27, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 28.2 La risposta motivata scritta deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
 - e) la risposta fornita, adeguatamente motivata.
- 28.3 Qualora la richiesta scritta si riferisca ad una prestazione, la risposta motivata contiene l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente nonché l'indicazione delle motivazioni di esito negativo, debitamente argomentate.
- 28.4 Nel caso di richiesta scritta di informazioni relative al servizio di trasporto, la risposta motivata contiene l'indicazione delle possibili cause di non coerenza del servizio nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'impresa di trasporto.

Articolo 29

Durata del malfunzionamento di un applicativo informatico

29.1 La durata del malfunzionamento di un applicativo informatico messo a disposizione dell'utente è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'utente dall'impresa di trasporto, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.

- 29.2 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire all'utente modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché a comunicargli tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio. Se il momento in cui si è verificato il disservizio non è determinabile con certezza, l'impresa di trasporto considera come ora di inizio del malfunzionamento l'ora della prima segnalazione pervenuta in merito.
- 29.3 In base alla durata del disservizio i malfunzionamenti si suddividono in:
 - a) malfunzionamenti brevi, se la durata è minore o uguale a 6 ore;
 - b) malfunzionamenti lunghi, se la durata è maggiore di 6 ore ma minore o uguale a 36 ore;
 - c) malfunzionamenti lunghissimi, se la durata è maggiore di 36 ore.
- 29.4 L'impresa di trasporto effettua la rilevazione della durata tenendo conto delle sole ore lavorative e classifica il disservizio in base alla gravità, in funzione dell'impatto sulle funzionalità del sistema, distinguendo in:
 - a) non grave;
 - b) grave;
 - c) gravissimo.

Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale

Articolo 30

Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi

- 30.1 L'impresa di trasporto deve mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di *city gate*, se interessati, il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del secondo mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.
- 30.2 L'utente ha diritto di richiedere all'impresa di trasporto la riprogrammazione degli interventi manutentivi previsti dal piano mensile purchè faccia pervenire all'impresa di trasporto la richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
- 30.3 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di *city gate*, se interessati, il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il primo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

Articolo 31

Obblighi di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese

31.1 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione dell'utente la contabilità del gas trasportato entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese successivo a quello al quale si riferisce la contabilità.

Articolo 32

Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici

- 32.1 Prima dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici messi a disposizione all'utente, l'impresa di trasporto è tenuta a rendere disponibile all'utente una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, completa degli effetti attesi sull'operatività dell'utente stesso e delle tempistiche di messa in produzione. L'utente ha diritto di esprimersi in merito entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'informativa; tale parere non è da ritenersi vincolante per l'impresa di trasporto.
- 32.2 L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'utente, con riferimento a quanto previsto all'Articolo 29, compresi i criteri in base ai quali determina il grado di gravità di un malfunzionamento, nonché quanto previsto dal precedente comma.

Articolo 33

Altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale

- 33.1 Fatta salva la possibilità di inviare o di mettere a disposizione dell'utente la comunicazione in altra forma, l'impresa di trasporto è comunque tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste scritte tramite posta elettronica certificata.
- 33.2 L'impresa di trasporto rende disponibile nel proprio sito internet un indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'utente può anticipare la richiesta.
- 33.3 L'impresa di trasporto è tenuta altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile ed in formati di facile fruizione:
 - a) la previsione mensile, su base settimanale, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o domenica) del mese precedente quello a cui si riferisce il programma;
 - b) la previsione settimanale, su base giornaliera, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente quella a cui si riferisce il programma.

33.4 Tutti i dati utili ai fini del bilanciamento che l'impresa di trasporto mette a disposizione dell'utente devono essere resi disponibili in formati che garantiscano la facile fruizione ed estraibilità degli stessi.

Titolo III – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di trasporto

Articolo 34

Livelli specifici di qualità commerciale

34.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto sono definiti nella tabella B.

Tabella B – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto

Indicatore	Livello specifico
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità di cui all'Articolo 22	1 giorno lavorativo
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato di cui all'Articolo 23	2 giorni lavorativi
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti di cui all'Articolo 24;	40 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna di cui all'Articolo 25	3 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura di cui all'Articolo 26	15 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi di cui all'Articolo 27	5 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto di cui all'Articolo 28;	20 giorni lavorativi

34.2 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta.

Articolo 35

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici

35.1 L'impresa di trasporto registra le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità con riferimento a:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
- c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
- 35.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l'impresa di trasporto documenta la causa del mancato rispetto.

Titolo IV – Indennizzi automatici

Articolo 36

Indennizzi automatici

- 36.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 34, comma 34.1, riconducibile alle cause di cui all'Articolo 35, comma 35.1, lettera c), l'impresa di trasporto corrisponde all'utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500,00 euro tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.
- 36.2 L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
 - a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
 - c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
- 36.3 L'impresa di trasporto è comunque tenuta a:
 - a) corrispondere l'indennizzo automatico all'utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b) effettuare la prestazione richiesta entro 180 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

Titolo V- Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale

Articolo 37

Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale

- 37.1 Con riferimento al programma degli interventi manutentivi, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento:
 - a) la data di messa a disposizione agli utenti, agli operatori di rete interconnessi ed ai gestori di *city gate* del piano mensile degli interventi manutentivi con riferimento al precedente Articolo 30, commi 30.1 e 30.3;
 - b) la data di ogni riprogrammazione stabilita dall'impresa di trasporto.
- 37.2 Con riferimento alla contabilità del gas trasportato, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese.
- 37.3 Per ogni richiesta di cessione di capacità l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data di ricevimento della richiesta:
 - b) la ragione sociale dell'utente cessionario;
 - c) la ragione sociale dell'utente cedente;
 - d) per ogni cessione su punti di entrata della Rete Nazionale interconnessi con l'estero, la data di accettazione della richiesta.
- 37.4 Per ogni richiesta di trasferimento di capacità l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente subentrante;
 - c) la ragione sociale dell'utente uscente;
 - d) la data dell'eventuale comunicazione di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
 - e) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 35, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.
- 37.5 Per ogni richiesta di riprogrammazione degli interventi manutentivi l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente;
 - c) l'accettazione o meno della richiesta:
 - d) le cause della mancata accettazione.
- 37.6 Per ogni richiesta di accesso al servizio di trasporto l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data di ricevimento della richiesta:
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna;
 - d) la tipologia di preventivo ovvero se per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
 - e) la data di invio del preventivo;
 - f) la data di accettazione del preventivo da parte del richiedente;
 - g) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 35, dell'eventuale mancato rispetto del livello generale di qualità previsto.

- 37.7 Per ogni richiesta scritta relativa al servizio di trasporto di cui all'Articolo 23, Articolo 25, Articolo 26, , Articolo 27 e Articolo 28 l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente;
 - c) la data di invio della risposta motivata;
 - d) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 35, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità previsti.
- 37.8 Per ogni prestazione soggetta a livello specifico di qualità e per la quale esso non sia stato rispettato per una delle cause di cui all'Articolo 35, comma 35.1, lettera c), l'impresa di trasporto registra la data di corresponsione dell'indennizzo automatico ed il suo importo.
- 38.9 Per ogni malfunzionamento di cui all'Articolo 29 l'impresa di trasporto registra:
 - a) la data e l'ora di inizio del disservizio;
 - l'ora di prima segnalazione del disservizio, distinguendo quelle di terzi da quelle del personale da esso dipendente o da imprese che lavorano per suo conto;
 - c) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
 - d) la gravità assegnata dall'impresa di trasporto al guasto;
 - e) la causa del disservizio;
 - f) le modalità alternative attivate, specificando il periodo di tempo, espresso in ore, durante il quale sono state rese disponibili all'utente.

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità in tema di qualità commerciale

- 38.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, , in relazione agli aspetti regolati e agli obblighi definiti dalla presente Sezione IV, con riferimento all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica, anche mediante strumenti informatici:
 - a) per i piani mensili degli interventi manutentivi, il numero totale delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 30, commi 30.1 e 30.3, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato l'obbligo di servizio, suddividendole in base alle cause di cui al precedente Articolo 35;
 - b) per le riprogrammazioni di interventi manutentivi, suddivise per mese:
 - (i) il numero totale di quelle stabilite dall'impresa di trasporto;
 - (ii) il numero totale di quelle richieste dagli utenti;
 - (iii) il numero totale di quelle non accettate;
 - c) per le richieste di cessione di capacità di trasporto:
 - (i) il numero totale delle richieste;
 - (ii) il numero totale delle richieste con documentazione non idonea;
 - d) per le richieste di trasferimento di capacità di trasporto:
 - (i) il numero totale delle richieste;
 - (ii) il numero totale delle richieste con documentazione irricevibile;
 - (iii) il numero totale delle richieste con documentazione irricevibile, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico

- di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 35;
- (iv) il tempo effettivo medio di invio della comunicazione di documentazione irricevibile;
- e) per i malfunzionamenti di cui all'Articolo 29:
 - (i) il numero totale dei casi, distinguendo in base alla gravità ed alla durata del malfunzionamento di cui al comma 29.3;
 - (ii) la durata media del malfunzionamento;
- f) per le richieste di accesso al servizio di trasporto:
 - (i) il numero totale delle richieste;
 - (ii) il tempo effettivo medio di invio del preventivo;
 - (iii) il numero totale delle richieste per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 35;
 - (iv) il numero totale di preventivi accettati da parte dei richiedenti, distinti a sua volta in: 1) preventivi accettati per la realizzazione di nuovi punti; 2) preventivi accettati per il potenziamento di punti esistenti;
- g) per le richieste scritte relative al servizio di trasporto, raggruppate per tipologia di prestazione, di cui all'Articolo 23, all'Articolo 25, all'Articolo 26, , all'Articolo 27 e all'Articolo 28:
 - (i) il numero totale delle richieste:
 - (ii) il tempo effettivo medio di invio della risposta motivata scritta;
 - (iii) il numero totale delle richieste scritte per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 35;
- h) in relazione alla corresponsione di indennizzi automatici e con riferimento a ciascuna prestazione soggetta a livello specifico:
 - (i) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - (ii) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
- 38.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità con cadenza annuale, entro il il 31 gennaio di ogni anno, la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nei 12 (dodici) mesi precedenti a quello di comunicazione, specificando, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di servizio, la causa tra quelle previste dal precedente Articolo 35.
- 38.3 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Livelli specifici di qualità definiti dall'impresa di trasporto

39.1 Qualora l'impresa di trasporto definisca propri standard specifici di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall'Articolo 34, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente RQTG. A tali standard, in caso di mancato rispetto, corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore a quella definita dall'Articolo 36.

39.2	L'impresa di trasporto che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'Articolo 38, comma 38.1.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 40

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 40.1 L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti gli aspetti regolati dalla presente ROTG.
- 40.2 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQTG, l'impresa di trasporto:
 - a) mantiene gli strumenti di cui al precedente comma continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.

Titolo II – Disposizioni transitorie

Articolo 41

Disposizioni transitorie

- 41.1 Le disposizioni di cui ai commi 7.4 e 10.2, lettera c), entrano in vigore il 1° gennaio 2015. La disposizione di cui al comma 11.2, lettera e), entra in vigore nel 2016.
- 41.2 Le disposizioni di cui ai commi 8.5, 8.6, 8.7 e 10.4, lettera h), entrano in vigore il 1° ottobre 2014.
- 41.3 Le disposizioni di cui ai commi 16.3, 16.4 e 19.1, lettera j), entrano in vigore il 1° ottobre 2014. Sino al 30 settembre 2014 si applicano le disposizioni di cui al comma 16.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 141/09.
- 41.4 Le disposizioni di cui all'articolo 18 entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

41.5 Le disposizioni di cui al comma 19.2 entrano in vigore il 1° gennaio 2015. Le disposizioni di cui al comma 20.1, lettere d) ed e), entrano in vigore nel 2016.